



TRIBUNALE DI TARANTO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta il 13/05/2024;

letto il ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto da [REDACTED];

letta la memoria di costituzione e risposta depositata dalla creditrice procedente;

lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

osserva

Con ricorso depositato il 27/02/2024 [REDACTED] ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 38/2024 eccependo: a) il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] S.p.A. per nullità della procura rilasciata in suo favore da [REDACTED] s.r.l.; b) il difetto di prova circa la titolarità del credito in capo alla stessa [REDACTED] s.r.l.; c) la mancanza di valido titolo esecutivo.

Con comparsa di risposta si è costituita la creditrice pignorante chiedendo il rigetto delle avverse domande.

L'istanza di sospensione può essere accolta, in ragione del principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una Banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro) ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario al mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benchè debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474*

c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio del mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse - solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007); principio questo che appare applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che a fronte del vincolo apposto – in favore dell'istituto di credito mutuante - sulle somme mutate (cfr. art. 2 del contratto) non risulta prodotto un successivo documento - redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata - che attesti lo svincolo delle suddette somme in favore del mutuatario.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 38/2024;

CONCEDE alle parti termine perentorio di giorni 30 – a decorrere dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo ovvero, nel caso di proposizione dello stesso, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale che definisce la suddetta fase – per l'introduzione del giudizio di merito;

COMPENSA le spese di fase tra le parti.

Si comunichi.

Il G.E.

Taranto, li 14/05/2024

Dott. Andrea Paiano